TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 22-bis

Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

L'attivita' di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta e' soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all'Autorita' una dichiarazione di inizio attivita' nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorita' stessa con proprio regolamento. 2. Nel rispetto del presente testo unico, l'Autorita' adotta il regolamento di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2010. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attivita', con riferimento a qualita' e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attivita', escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attivita' medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita'

Versione in vigore dal 30 marzo 2010, non più in vigore dal 25 dicembre 2021 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	III — Attività
Capo	III-bis — Disciplina del fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-22-bis-autorizzazione-alla-fornitura-di-servizi-di-media-audiovisivi-a/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it